

**DELIBERAZIONE 17 MARZO 2020
72/2020/R/TLR**

ESITI DELLE VALUTAZIONI DELLE ISTANZE DI ESCLUSIONE DALLA REGOLAZIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO PRESENTATE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR, DA BANO LORENZO, DALLE SOCIETÀ NATURAL ENERGY S.A.S. E ENEL.SI S.R.L. E DAL COMUNE DI LIVO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1102^a riunione del 17 marzo 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2020, 29/2020/R/tlr (di seguito: deliberazione 29/2020/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”*;

- l'OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all'art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui al comma 1.1:
 - a) presenza di più del 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato (di seguito: requisito a));
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti (di seguito: requisito b));
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio (di seguito requisito c));
- l'Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse;
- l'Autorità, con deliberazione 29/2020/R/tlr, ha aggiornato l'elenco delle reti di telecalore escluse dalla regolazione ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- Bano Lorenzo, con comunicazione del 28/11/2019 (prot. Autorità 31702/A di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Bano Campodarsego" sita nel comune di Campodarsego (PD); con comunicazione del 19/12/2019 (prot. Autorità 34540/P di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa con comunicazione del 14/02/2020 (prot. Autorità 5544/A del 17/02/2020); l'analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione;
- la società Natural Energy S.a.s., con comunicazione del 28/11/2019 (prot. Autorità 31809/A del 29/11/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Natural Energy" sita nel comune di Manta (CN); con comunicazione del 19/12/2019 (prot. Autorità 34536/P di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa con comunicazione del 03/02/2020 (prot. Autorità 3524/A di pari data); l'analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito c) di esclusione;
- la società Enel.si S.r.l., con comunicazione del 19/12/2019 (prot. Autorità 34669/A di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Teleriscaldamento cogenerazione Zegna" sita nel comune di Valdilana (BI); con comunicazione del 23/12/2019 (prot. Autorità 34947/P di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa con comunicazione del 22/01/2020 (prot. Autorità 2078/A del 23/01/2020); l'analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione;
- il Comune di Livo (TN), con comunicazione del 13/01/2019 (prot. Autorità 1050/A del 14/01/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete autogestita nel territorio comunale; con comunicazione del 16/01/2020 (prot. Autorità

1402/P di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa con comunicazione del 22/01/2020 (prot. Autorità 1983/A di pari data); l'analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito b) di esclusione.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario accogliere le istanze di esclusione per le reti di telecalore presentate da:
 - a) Bano Lorenzo, con riferimento alla rete denominata “Bano Campodarsego” sita nel comune di Campodarsego (PD);
 - b) Natural Energy S.a.s., con riferimento alla rete denominata “Natural Energy” sita nel comune di Manta (CN);
 - c) Enel.si S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Teleriscaldamento cogenerazione Zegna” sita nel comune di Valdilana (BI);
 - d) Comune di Livo (TN), con riferimento alla rete autogestita nel territorio comunale;
- sia altresì opportuno, in un’ottica di maggiore trasparenza, allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 29/2020/R/tlr, integrato con le reti escluse ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr e di cui sopra

DELIBERA

1. di accogliere le istanze di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità presentate da:
 - a) Bano Lorenzo, con riferimento alla rete denominata “Bano Campodarsego” sita nel comune di Campodarsego (PD);
 - b) Natural Energy S.a.s., con riferimento alla rete denominata “Natural Energy” sita nel comune di Manta (CN);
 - c) Enel.si S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Teleriscaldamento cogenerazione Zegna” sita nel comune di Valdilana (BI);
 - d) Comune di Livo (TN), con riferimento alla rete autogestita nel territorio comunale;
2. di prevedere che le reti di telecalore di cui al punto 1 siano conseguentemente escluse dagli obblighi informativi relativi all’*Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (ATT)*, restando invece in capo al soggetto che le gestisce, qualora svolga altre attività soggette alla regolazione dell’Autorità, gli obblighi informativi definiti dall’OITLR;
3. di allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 29/2020/R/tlr, integrato con quanto disposto al punto 1 (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento, completo del relativo Allegato A, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini